



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 1369/2021

Roma, 3 novembre 2021

Ill.mo
Presidente VI Commissione
Finanze e tesoro
Sen. Luciano D'Alfonso

Ill.ma
Presidente XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Sen. Susy Matrisciano

Oggetto: proposte emendative in merito al [DDL AS 2426](#) - Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Illustrissimi Presidenti,

si trasmettono di seguito le proposte emendative riferite al documento in oggetto.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le modifiche introdotte dall'art. 13 del DL 146/2021, al DLgs 81/2008 e smi, di fatto fanno "uscire" la "Prevenzione" dall'alveo della legge 833/1978 e, nel concreto, dal ruolo centrale del Servizio sanitario nazionale, riportando la materia della salute e sicurezza sul lavoro indietro di oltre 40 anni, in quanto fanno riferimento esclusivamente a provvedimenti coercitivi e ad un inasprimento delle sanzioni, azioni che nulla hanno a che vedere con la prevenzione.

La legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, già all'art. 2 enuncia quale obiettivo "la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro", inserendola di fatto tra le finalità del SSN. Definite le competenze delle Regioni e dato corpo ad obiettivi e finalità, vengono costituite le unità sanitarie locali e, con esse, definite, all'art 20, le "attività di prevenzione", il cui nodo centrale è rappresentato dai contesti di vita e di lavoro.

Appare evidente che la conferma da parte del DLgs n. 81/2008 smi, dell'attribuzione in via prioritaria alle ASL delle funzioni amministrative di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia la logica attuazione del principio e del concetto di prevenzione accolti nella legge 833/1978, costituendo la vigilanza lo strumento essenziale dell'attività di prevenzione.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Il provvedimento in esame ha come obiettivo primario il potenziamento dell'Ispettorato del Lavoro, condivisibile per gli accertamenti che ad oggi la norma gli attribuisce, nonché l'attribuzione di competenze aggiuntive, oggi di riferimento alle Regioni ed alle Aziende sanitarie. In questo modo si viene a creare una complessa sovrapposizione di competenze tra Enti in particolar modo su un tema, quello della Salute, per cui sono invece necessarie competenze specialistiche, funzionali alla corretta analisi dei contesti lavorativi al fine di ricercare quegli specifici determinanti del rischio che vanno a costituire i fattori di pericolo per la Salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel merito il Decreto, pone quale soluzione al problema delle morti sul lavoro, degli infortuni e delle malattie professionali, il mero inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro, ignorando quelli che invece sono i risultati raggiunti negli ultimi decenni dalle attività di promozione della Prevenzione espressa a contatto con il territorio. Prevenzione che non si traduce esclusivamente nelle attività di vigilanza ed ispezione, ma che racchiude interventi più ampi e complessi, i quali necessitano di investimenti legati a riforme strutturali e sociali, che vadano ad accrescere la Cultura della sicurezza, divenendo questa, oltre che un impegno Etico di ciascun cittadino, un'opportunità, anche economica, per le imprese e non un mero adempimento formale. Nessun riferimento viene fatto ad interventi finalizzati a promuovere le attività proprie della Prevenzione primaria, ovvero agli investimenti funzionali a favorire la Salute dei lavoratori, che deve essere l'interesse primario; tantomeno si specifica quali siano i professionisti che dovranno occuparsi delle attività legate alle ampliate competenze dell'INL. La vigilanza che oggi viene effettuata dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL non si limita alla verifica di meri adempimenti formali, bensì entra nel merito dei processi produttivi e delle ripercussioni che questi hanno sulla Salute e sicurezza dei lavoratori, in quanto ad occuparsene sono professionisti sanitari a tale scopo formati.

È bene ricordare quanto "il fine" del DLgs 81/2008 e smi non sia la sicurezza fine a sé stessa, bensì la Salute e la sicurezza dei lavoratori. L'analisi dei fenomeni legati ai contesti di lavoro e dei relativi processi produttivi, le conoscenze specifiche necessarie a correlare i fattori di rischio previsti dalla norma oggettivandoli ai luoghi di lavoro, l'impatto diretto e/o indiretto che i suddetti fattori possono avere sulla Salute dei lavoratori, la correlazione tra pericoli e sicurezza, le variabili organizzative e psico-sociali, gli eventi accaduti e le dinamiche che li hanno causati e molto altro ancora, necessitano di competenze formative specifiche, oggi non presenti negli organici degli Ispettorati del lavoro, che siano continuamente allineate a quelle che sono ad esempio le evidenze scientifiche, l'evoluzione dei processi tecnologici e sociali, il manifestarsi di nuove patologie etc. Queste specifiche competenze, ritenute dal legislatore essenziali per il sistema Salute e sicurezza, sono state conseguite con altrettanti processi di riforma professionali e universitari che hanno portato alla formazione di specifici professionisti sanitari, quali i Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, (vedasi decreto istitutivo – [DM 58/1997](#) e ordinamenti didattici [DM 2 aprile 2001](#)) che oggi svolgono un ruolo cardine imprescindibile nel perseguire in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi di Salute, se tali obiettivi rappresentano il razionale delle modifiche avanzate dal decreto.

Nello specifico la lettera c), interviene sull'articolo 13 del DLgs 81/2008, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affidata, in linea generale, alle ASL competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza, all'Ispettorato del lavoro e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lett. c) della disposizione in esame).



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

In dettaglio:

ART. 13 DLGS 81/08 come modificato dal comma 1, lett. c), art. 13 del DL IN MATERIA FISCALE E TUTELA DEL LAVORO		PROPOSTE EMENDATIVE
1	La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato del nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.	La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'ispettorato del nazionale del lavoro con riferimento alle verifiche di adempimento documentale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
RAZIONALE n° 1: L'approfondimento connesso alla ricerca dei determinanti del rischio per la salute necessita di specifiche competenze formative, curriculari che permettono di entrare nel merito dei singoli fattori per ciascun rischio.		
1ter		Il personale addetto alla valutazione dei rischi, nonché alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere in possesso della laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4) con iscrizione al relativo Ordine-albo.
RAZIONALE n° 2: Le modifiche apportate al comma 1 affiancano alla competenza delle ASL, quella dell'Ispettorato nazionale del lavoro su una materia complessa come quella della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza far alcun riferimento alle competenze specifiche che i soggetti, che queste competenze dovranno esprimere, dovranno avere. All'interno dell'INL, infatti, non sono presenti professionisti con una formazione sanitaria, bensì una formazione di natura prettamente giuridica. Aspetto questo che non può essere sottovalutato, in quanto la vigilanza che oggi viene effettuata dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL non si limita alla verifica di meri adempimenti formali, si tratta piuttosto di una vigilanza che entra nel merito dei processi produttivi e delle ripercussioni che questi hanno sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in quanto ad occuparsene sono professionisti sanitari a tale scopo formati. Pertanto, inserire, nell'organico dell'INL, professionisti con una formazione specifica, asseverata da un percorso universitario quale quella dei Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (vedasi decreto istitutivo – DM 58/97 e ordinamento didattico DM 02 aprile 2001) è garanzia di mantenimento dell'attività anche con una visione di supporto alle aziende secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 81/08.		

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: www.tsrn.org

Posta elettronica: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

La riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, infatti, non può passare da un aumento della vigilanza che porta all'inasprimento di provvedimenti e di sanzioni; bensì deve essere veicolato da interventi affidati a specialisti della prevenzione sanitaria, attualmente in servizio esclusivamente all'interno delle Aziende Sanitarie italiane.

6	L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'ispettorato.	L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'ispettorato, anche attraverso la formazione specialistica dei professionisti sanitari addetti all'attività di vigilanza.
----------	---	--

RAZIONALE n° 3:

La formazione dei professionisti sanitari è un punto nevralgico per una vigilanza efficace ed efficiente, per tale motivo necessita di costante aggiornamento a quelle che sono le evoluzioni tecnologiche ed organizzative del mondo del lavoro.

7bis	L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.	L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. Le Regioni sono tenute a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro della Salute, una relazione analitica sull'attività svolta per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.
-------------	--	--

RAZIONALE n° 4:

Al fine di valutare i risultati conseguiti e le prospettive di sviluppo e programmazione dell'attività di vigilanza è opportuno che anche per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro le Regioni procedano a produrre una relazione da trasmettere al competente Ministero della Salute per la discussione in Parlamento.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

ART. 51 DLGS 81/08 come modificato dal comma 1, lett. e), art. 13 del DL IN MATERIA FISCALE E TUTELA DEL LAVORO		PROPOSTE EMENDAMENTI
8bis	<p>Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. 	<p>Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro, alle ASL e all'INAIL i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
<p>RAZIONALE n° 5: Tenuto conto che le ASL, congiuntamente all'Ispettorato nazionale del lavoro, coordinano l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, non può prescindere dal ricevere i dati relativi agli organismi paritetici.</p>		

art. 13 del DL IN MATERIA FISCALE E TUTELA DEL LAVORO		PROPOSTE EMENDAMENTI
2	<p>In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire procedura concorsuale pubblica e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.</p>	<p>In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire procedura concorsuale pubblica e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. Tale personale dovrà avere competenze sanitarie certificate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero in possesso della laurea abilitante in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro (LSNT/4). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.</p>
<p>RAZIONALE n° 6: Per medesime motivazioni di tutela della Salute, vedi rationale n° 2</p>		



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

2bis	<p>Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale dei Dipartimenti di Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si conferma e si sollecita l'applicazione dell'art. 50 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), in cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi.</p>
<p>RAZIONALE n° 7: Il potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione risulta azione nevralgica non soltanto finalizzata all'incremento dell'attività di vigilanza ed ispezione, ma altresì al fine di favorire e promuovere ed effettuare tutte le attività proprie della prevenzione primaria.</p>	

Nell'attesa di ricevere un Vostro cortese e speriamo positivo cenno di riscontro, l'occasione ci è gradita per inviarVi i nostri più cordiali saluti, ringraziandoVi sin d'ora per l'attenzione che vorrete riservarci.

**Il Presidente della Cdan dei
Tecnici della prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro**
Maurizio Di Giusto

La Presidente
Teresa Calandra